

L'orazione di Adriano sugli Italicenses: fra storia, retorica e diritti dei municipi

1. Nella prima metà del II secolo d.C., municipi di antica istituzione siti in provincia, tra cui Italica in Betica e Utica in Africa¹, fruivano ancora di propri *mores* e proprie *leges* su cui fondavano la propria identità giuridica.

Questo è quanto esplicitamente attesta Aulio Gellio (*suis moribus legibusque uti*)² allorché trasmette, seppure in forma sintetica e con qualche schiacciamento cronologico, la notizia di quanto sarebbe accaduto durante il principato di Adriano, quando legazioni di quei municipi, e di altri ancora, avrebbero chiesto tra l'altro di poter modificare il proprio statuto giuridico in quello coloniaro: *quod et ipsi Italicenses et quaedam item alia municipia antiqua, in quibus Uticenses nominat, cum suis moribus legibusque uti possent, in ius coloniarum mutari gestiverint*³.

Secondo una prassi consueta, e in considerazione della collocazione di Italica in una provincia senatoria, Adriano allestì dunque un'orazione rivolta ai *patres*, formalmente competenti per la decisione.

L'*oratio*, per parte sua, era destinata a indirizzare i lavori dell'assemblea e a costituire l'ossatura del deliberato senatorio: il *princeps* fungeva insomma da *auctor* della deliberazione⁴. La produzione di senatoconsulti di cui Adriano era stato appunto *auctor*⁵, è del resto abbastanza documentata: sia quando egli stesso tenne l'orazione in senato, sia quando, assente da Roma, lo avrebbe fatto in sua vece il questore⁶ o altro soggetto da lui indicato.

* Il mio ringraziamento va ai Professori Giuseppe Camodeca e Luigi Capogrossi Colognesi, con i quali ho discusso le linee portanti di questo contributo.

¹ La fase municipale è discussa *infra* al § 3.

² Gell. 16.13.4.

³ Gell. 16.13.4. Grelle, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano*, Napoli 1972, 68 s. ritiene 'avventato' identificare le richieste degli Italicensi e degli altri *municipes* (su cui *infra*) richiamati nell'orazione con la concessione del *ius coloniae*.

⁴ T. Spagnuolo Vigorita, *Le nuove leggi*, Napoli 1996, 54 ss.

⁵ Gai 1.81: ... *et illud senatus consultum divo Hadriano sacratissimo auctore significavit* ...; 2.112: ... *ex auctoritate divi Hadriani senatus consultum factum est*...; 2.285: ... *et nunc ex oratione divi sacratissimi Hadriani senatus consultum factum est*. D. 5.3.22 (Paul. 20 *ad ed.*): *Nam est in oratione divi Hadriani ita est*...; D. 5.3.40 pr. (Paul. 20 *ad ed.*): *Illud quoque quod in oratione divi Hadriani est*...; D. 49.2.1.2 (Ulp. 1 *de app.*): ... *idque oratione divi Hadriani effectum*; D. 50.15.1.1 (Ulp. 1 *de cens.*): ... *ut divus Hadrianus in quadam oratione ait*.

⁶ Del resto lo stesso Adriano aveva svolto la funzione di *quaestor Caesaris* qualche anno dopo l'inizio del principato di Traiano: Hist. Aug. *Hadr.* 3.1, il commento del quale è in H.W. Benario, *A Commentary on the Vita Hadriani in the Historia Augusta*, Chico 1980, 52, e nel più recente J.

La richiesta degli *Italicenses* non era *sui generis*. Già prima di essere chiamato a pronunciarsi in merito alla loro richiesta (*divus Hadrianus in oratione, quam de Italicensibus ... in senatu habuit*)⁷, Adriano sarebbe stato interessato infatti da petizioni di analogo tenore, formulate – in momenti distinti fra di loro⁸ – dagli Uticensi e da altri antichi municipi in provincia, di cui la fonte tace l'identità. Situazioni, queste, che Adriano avrebbe richiamato nell'orazione *de Italicensibus*, quasi a voler far valere un valore fondativo del precedente, alludendo proprio alle orazioni e ai senatoconsulti che egli stesso aveva sollecitato con propri interventi in senato⁹.

In linea con gli intendimenti e le finalità della sua opera¹⁰, Gellio non si preoccupa ovviamente di riferire tutte le orazioni sulla medesima questione, limitandosi unicamente a quella sugli Italicensi, risultata ai suoi occhi di antiquario accattivante forse in considerazione del legame di concittadinanza che li univa al principe (*...in orationem quam de Italicensibus, unde ipse ortus est.*)¹¹.

Sulla veridicità del resoconto gelliano in ordine alla posizione espressa da Adriano in quella circostanza non si può peraltro dubitare¹², malgrado il lavoro

Fündling, *Kommentar zur vita Hadriani der Historia Augusta*, Bonn 2006, 325 ss. Inoltre M. Cebeillac, *Les 'quaestores principis et candidati' aux I^{er} et II^{ème} siècles de l'empire*, Milano 1972, 109 ss. per uno studio prosopografico anche di quanti rivestirono la carica sotto il principato adrianeo.

⁷ Gell. 16.13.4.

⁸ Si pensa però generalmente a un'unica legazione congiunta e in questo senso da ultimo A.F. Caballos Rufino, *Trajano, Adriano e Italica: de cuna de emperador a patria imperial*, in Id. (e.c.), *De Trajano a Adriano. Roma matura, Roma mutans*, Sevilla 2018, 699. Ipotesi ragionevole se i municipi fossero stati però tutti vicini territorialmente, ma questi rimangono sconosciuti ad eccezione della assai distante Utica; e sarebbe del tutto arbitrario voler includere tra questi il municipio di Gades (Liv. per. 100. Dio 41.24. Colum. 8.16.9. Plin. nat. 4.36. *CIL*. II 1313 = *IRPCadiz*. 2).

⁹ In Gell. 16.13.4. il recupero della *oratio* pare echeggiare nell'uso del *quod*.

¹⁰ Cfr. L. Holford-Strevens, *Aulus Gellius. An Antonine Scholar and his Achievement*, Oxford 2003²; J.A. Howley, *Aulus Gellius and Roman Reading Culture: Text, Presence and Imperial Knowledge in the Noctes Atticae*, Cambridge 2018.

¹¹ Gell. 16.13.4.

¹² Diversamente M. Talamanca, *Aulo Gellio ed i 'municipes'. Per un'esegesi di 'noctes Atticae' 16.13*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (a c. di), *Gli statuti municipali*, Pavia 2006, 443-513 sulla base di una meticolosa esegesi del passo gelliano, ha concluso che tutta la ricostruzione dell'antiquario sia imprecisa e fondata su conoscenze erronee, al fine di negare valore alla testimonianza che attesta l'autonomia normativa dei municipi (del resto la mancanza di tale autonomia era stata già espressa in Id., *Particolarismo normativo ed unità della cultura giuridica nell'esperienza romana*, in Aa.Vv., *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica*, Roma 2001, 9-276). Pur prescindendo da tali conclusioni – sulle quali è condivisibile la critica formulata da L. Capogrossi Colognesi, *Come si diventa Romani. L'espansione del potere in Italia. Strumenti istituzionali e logiche politiche*, Napoli 2022, 330 ss. – è da sottolineare quanto tale approccio sia incentrato e si fondi unicamente sulla testimonianza di Gellio; laddove in questa sede se ne propone una lettura integrata, collazionando la sintesi dell'orazione del principe con fonti di analogo tenore.

di sintesi compiuto dall'antiquario sull'originario testo, l'inserimento di qualche digressione erudita¹³ e qualche oggettivo fraintendimento¹⁴.

Qualche considerazione merita infatti la fonte di Gellio. È ragionevole prospettare che egli avesse derivato il discorso del principe sui *municipes Italicenses* da una raccolta delle orazioni adrianee, in almeno dodici libri, ampiamente circolante fra antiquari, grammatici e giuristi¹⁵. Una raccolta che, beninteso, avrebbe conservato tutte le orazioni dell'imperatore, non soltanto quelle 'senatorie', le quali, comunque, dovevano essere frequentemente rilasciate in forma scritta prima che se ne desse lettura in senato, come comprova un passo ulpiano che recupera gli *ipsissima verba* del senatoconsulto 'Giuvenziano': *pridie idus Martias Quintus Iulius Balbus et Publius Iuventius Celsus Titius Aufidius Oenus Severianus consulles verba fecerunt de his, quae imperator Caesar Traiani Parthici filius divi Nervae nepos Hadrianus Augustus imperator maximusque princeps proposuit quinto nonas Martias quae proximae fuerunt libello complexus esset, ...*¹⁶.

Anche negli scritti più tecnici ascritti ad Adriano¹⁷, quali erano appunto le orazioni in senato¹⁸, un erudito come Gellio avrebbe potuto insomma rintracciare informazioni utili per valorizzare aspetti lessicografici, grammaticali e antiquari: non a caso l'*oratio de Italicensibus* conflui nelle *Notti attiche* 'soltanto' per contribuire alla spiegazione del significato dei termini *municipium* e *colonia* e a precisarne le reciproche differenze¹⁹.

¹³ Vd. *infra*.

¹⁴ Con riguardo, per esempio, all'idea che la colonia presentasse condizioni migliori rispetto al municipio, Gell. 16.13.3: ... *existimusque meliore condicione esse colonias quam municipia*; 9: *Quae tamen condicio, cum sit magis obnoxia et minus libera, potior tamen et praestabilior ...* Ad ogni modo la posizione espressa da Gellio sulla condizione della colonia come riverbero di Roma e dunque come mezzo di propagazione e accrescimento del prestigio del popolo romano recupera interpretazioni e riflessioni più antiche, trovando analogie con la visione in Vell. 1.14.1: ... *statui ... atque huic loco inserere, quae quoque tempore post Romam a Gallis captam deducta sit colonia iussu senatus; ... Huic rei per idem tempus civitates propagatas auctumque Romanum nomen communione iuris haud intempestive subtexturi videmur*.

¹⁵ Ancora circolante alla fine di IV secolo d.C., come s'evince da Char. *gramm.* II 287, 1B: *Valdissime divus Hadrianus orationum XII libro....* Di questa raccolta potrebbe essersi servito anche il giurista Paolo D. 5.3.22 (Paul. 20 *ad ed.*): *Nam est in oratione divi Hadriani ita est: «dispicite, patres conscripti, numquid sit aequius possessorem non facere lucrum et pretium, et rell.»; e 5.3.40 pr.: *Illud quoque quod in oratione divi Hadriani est....**

¹⁶ D. 5.3.20.6 (Ulp. 15 *ad ed.*).

¹⁷ La citazione da parte di Gellio di atti autoritativi pertinenti ad altri principi o a magistrati avviene spesso raccogliendoli *ratione materiae*: Gell. 2.24.1-15; 15.11.4.

¹⁸ Gell. 16.13.4; in 3.16.12 è ricordato invece un editto.

¹⁹ Gell. 16.13. tit.: *Quid sit municipium et quid a colonia differat; et quid sint municipes quaeque sit eius vocabuli ratio ac proprietas; atque inibi, quod divus Hadrianus in senatu de iure atque vocabulo municipium verba fecit*.

Intriso della temperie culturale della sua epoca²⁰, Gellio attribuiva particolare importanza agli aspetti linguistici²¹, sicché per lui la confusione lessicale tra quei termini²² da un lato era alimentata dall'uso improprio con cui si soleva chiamare *municipes* anche il cittadino di una colonia, alla luce di fenomeno che si rivelò ben più durevole dell'età antonina²³, protraendosi ancora nell'ultima epoca severiana, come attesta un frammento ulpiano sebbene da tutt'altra prospettiva²⁴; dall'altro era ascrivibile alla più preoccupante ignoranza sulla reale natura dei municipi, delle loro prerogative e dei loro *iura*, denunciata dall'orazione adrianea²⁵.

Di questa, l'antiquario non riporta più o meno integralmente i *verba*²⁶, piuttosto ne sintetizza il nucleo centrale, con le argomentazioni addotte, almeno in parte, dal principe²⁷. Nulla vi è della deliberazione senatoria in sé e almeno della parte contenente il *decretum*, vale a dire il dispositivo delle decisioni assunte dai *patres* sotto la spinta propulsiva della volontà imperiale; dispositivo che

²⁰ Holford-Strevens, *Aulus Gellius* cit.; Id., A. Vardi (ed.), *The Worlds of Aulus Gellius*, Oxford 2004. Per il rapporto di Gellio con i giuristi vd. J.A. Howley, *Why read the Jurist? Aulus Gellius on reading across disciplines*, in P. Du Plessis (ed.), *New Frontiers: Law and Society in the Roman world*, Edinburgh 2013, 9-30. Invece su specifiche questioni giuridiche attestate in Gellio, vd. F. Casavola, *Giuristi adrianei*, Roma 2011², 83 ss. P. Mitchell, *On the legal effects of sponsalia*, in *ZSS.* 133, 2016, 400-412. M. Pennitz, *Acria et severa iudicia de furtis habita esse apud veteres ... (Gellius 6,15.1): Überlegungen zum furtum usus*, in *ZSS.* 134, 2017, 147-187; M. Heepe, *Römische Strafgerechtigkeit: eine rechtsphilosophische Spurensuche in Aulus Gellius' Noctes Atticae*, in *ZSS.* 136, 2019, 271-295. Utile anche J. Zablocki, *Scripta Gelliana*, Warszawa 2020. Si vedano inoltre per i profili di diritto criminale i contributi in A. Atorino, G. Balestra, R. D'Alessio (a c. di), *Dolabella, gli Aeropagiti e l'irragionevole durata del processo. Gellio, Notti Attiche 12.7*, Lecce 2018.

²¹ F. Cavazza, *Gellius the Etymologist: Gellius' Etymologies and Modern Etymology*, in Holford-Strevens, Vardi, *The Worlds* cit. 65-104; E. Chevreau, *Étymologie juridique et regula iuris*, in *RIDA.* 61, 2014, 29-45. A. Gaecea, *Nec ignara philosophiae: Imperial logic and grammar in the light of Gellius' Noctes Atticae*, in S. Aubert-Baillet, C. Guérin, S. Morlet (ed.), *La philosophie des non philosophes dans l'Empire romain du I^{er} au III^e siècle*, Paris 2019, 219-235.

²² Gell. 16.13.1: *Municipes et municipia verba sunt dictu facilia et usu obvia, et neutiquam reperias qui haec dicit, quin scire se plane putet quid dicat. Sed profecto aliud est, atque aliter dicitur.*

²³ Gell. 16.13.2: *Quotus enim fere nostrum est, qui, cum ex colonia populi Romani sit, non se municipem esse et populares suos municipes esse dicat, quod est a ratione et a veritate longe aversum?*

²⁴ D. 50.1.1.1-2 (Ulp. 2 ad ed.).

²⁵ Gell. 16.13.3: *Sic adeo et municipia quid et quo iure sint quantunque a colonia differant ignoramus...; 9: ... et simul quia obscura obliterataque sunt municipiorum iura, quibus uti iam per innotitiam non queunt.*

²⁶ Come si riscontra in D. 5.3.22 (Paul. 20 ad ed.), e Char. *gramm.* II 287, 1B.

²⁷ Gell. 16.13.4 i.f.-9.

comunque, ancora per quest'epoca, Gellio non avrebbe potuto leggere nell'*oratio principis* in quanto tale, ma avrebbe dovuto eventualmente rintracciare in un'apposita parte dispositiva²⁸.

La testimonianza di Gellio non può insomma che lasciare in sospeso la questione rispetto alla deliberazione assunta dai *patres*. Ciò nondimeno una parte degli studiosi ha ritenuto che in quell'occasione il pur sorpreso Adriano avesse infine acconsentito alla richiesta degli *Italicenses*, tanto più che la trasformazione di Italica da municipio in colonia per decisione dello stesso principe sembra comunque documentata²⁹, al pari di quanto risulta senza dubbio per Utica³⁰; e pertanto orazione e decisione si sovrapporrebbero cronologicamente e sarebbero da datarsi entrambe in un periodo oscillante fra l'estate del 125 e quella del 128³¹.

Un'altra, invece, ha prospettato una distinta cronologia dei due episodi, fissando tra il 118 e il 121³² l'orazione con la quale Adriano avrebbe inizialmente respinto la petizione dei propri concittadini e procrastinato il conferimento del *ius coloniae* ad un'ulteriore e più tarda decisione, da collocarsi più o meno un decennio dopo, intorno al 128³³.

²⁸ Il rapporto tra *oratio* e delibera senatoria è analizzato in D.A. Musca, *Da Traiano a Settimio Severo: senatusconsultum o oratio principis*, in *Labeo* 31, 1985, 7-46; e più brevemente in P. Buongiorno, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C.-138 d.C.)*, in *AUPA*. 59, 2016, 41 ss.

²⁹ La titolatura completa è *Colonia Aelia Augusta Italica/Italicensium* (*CIL*. XII 1865 = *ILS*. 1353 = *AE* 2014 27; *AE* 1983 520 = *CILA*. II.2 342; *AE* 1952 121 = *CILA*. II.2 351 = *ERItalica* 10. *C(olonia) U(lpia) Italicensium* in *CIL*. II 1135 = *CILA*. II.2 393 = *ERItalica* 59 = *HEp*. 1989 539); quella abbreviata, *Colonia Italicensium* (*CIL*. XI 2699 = *ILS*. 5013 = *AE* 2017 425 = *EDR*145247). Dio 69.10.1 menziona interventi adrianei nel suo municipio di origine, di natura evergetica. La descrizione delle opere realizzate in quella circostanza è in A.M. Boatwright, *Hadrian and the Cities of the roman Empire*, Princeton 2000, 162-167. L'analisi integrata con i dati archeologici e topografici si trova in P. León, *Italica. La ciudad de Trajano y Adriano*, Sevilla 2021, spec. 158 ss.

³⁰ La titolatura completa è *Colonia Iulia Aelia Hadriana Augusta Utica* (*CIL*. VIII 1181 = *AE* 2017 1666), mentre quella abbreviata, *Colonia Utica* (*CIL*. VIII 1183 = *ILS*. 5407 = *LBIRNA*. 686).

³¹ Caballos Rufino, *Traiano Adriano* cit. 699-702, pensa che le petizioni (su cui *supra* nt. 8) avessero suscitato a tal punto l'interesse di Adriano da spingerlo a rendere «una respuesta positiva legalmente vinculante de éste, pronunciada y oficializada así ante el Senado». Sui soggiorni di Adriano a Roma e sui suoi spostamenti in provincia vd. specialmente H. Halfmann, *Itinera principum*, Stuttgart 1986, 188 ss. cfr. anche D. Kienast (*et alii*), *Römische Kaisertabelle*, Darmstadt 2017, 122.

³² Kienast (*et alii*), *Römische* cit. 123.

³³ Così Grelle, *L'autonomia* cit. 76 ss. e 189 s., nel cui solco pare collocarsi Boatwright, *Hadrian* cit. 42 nt. 30 e 43 nt. 35.

2. A fronte di questo apparente stallo su tempi, modi e linee di indirizzo dell'accostamento di Adriano al problema – e per meglio comprendere quanto Gellio riferisse del discorso del principe sugli Italicensi e quale fosse stata la linea argomentativa seguita in quella circostanza – può essere utile accostare il testo tramandato da Gellio agli *ipsissima verba* della celebre *oratio Claudii* sul conferimento del *ius honorum* ai maggiorenti della Gallia Comata³⁴.

Come noto, buona parte del testo di questa orazione, tenuta da Claudio in senato fra il gennaio e l'ottobre del 48³⁵, è tramessa dalla tavola di Lione³⁶; mentre una sua accurata sintesi è fornita da Tacito, che avrebbe letto senza intermediazioni il testo originario del connesso senatoconsulto³⁷. S'è sempre sottolineato quanto questa orazione di Claudio sia intrisa dell'erudizione del principe, e quanto dipenda dai modelli liviani e dallo stile ciceroniano³⁸, quasi a voler ricavarne da tutto ciò un tratto distintivo e peculiare della scrittura sua e della sua cancelleria. Se non si può certamente dubitare delle specifiche competenze del principe con riguardo in particolare alla storia etrusca³⁹, tuttavia a ben guardare la struttura argomentativa dell'orazione di Claudio trova riscontri nella sintesi gelliana dell'adrianea *oratio de Italicensibus*.

È fin troppo noto che, con il proprio discorso, Claudio avesse proposto ai *patres* di ammettere nelle loro fila i *primores* delle *tres Galliae* (*Aedui*, *Remi* e *Lingones*), argomentando come questa sua iniziativa si inserisse nel solco dell'atavica tradizione romana di accogliere individui estrani alla *civitas*, e di coinvolgere questi nuovi cittadini nelle proprie istituzioni.

³⁴ S'è sempre analizzato il passo gelliano insieme alle glosse '*municipes*' e '*municipium*' contenute nel lemmario festino e nella epitome paolina (Fest. 126.16-24L e Fest.-Paul. 155.7-19L), in considerazione del fatto che entrambe le fonti trasmettano delle definizioni: così da ultimo Capogrossi Colognesi, *Come si diventa* cit. 315 ss. (con bibliografia), con attribuzione dei paragrafi in Gell. 16.13 ad Adriano o a Gellio diversa da quella da me prospettata.

³⁵ Per la datazione del senato consulto vd. P. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli 2010, 261-271.

³⁶ *CIL*. XIII 1668 = *ILS*. 212 = *FIRA*². I 43. Vd. Buongiorno, *Senatus consulta* cit. 267 nt. 552.

³⁷ *Tac. ann.* 11.24; cfr. 11.25. A. De Vivo, *Tacito e Claudio*, Napoli 1980, 11.

³⁸ Il primo a mettere in evidenza tale aspetto fu P. Fabia, *Le table claudienne de Lyon*, 1929, 69-80 seguito poi da altri, su su cui da ultimo A. Giardina, *L'identità incompiuta dell'Italia romana*, in Aa.Vv., *L'Italie d'Auguste à Dioclétien*, Rome 1994, 7 ss. con bibliografia; e inoltre Buongiorno, *Senatus consulta* cit. 267 ss. Sullo stile in particolare vd. G. Calboli, *Tra corte e scuola: la retorica imperiale a Roma*, in *Vichiana* s. 3, 1, 1990, 24-30 e 32-38.

³⁹ I frammenti, insieme ai *testimonia*, delle sue opere storiche sono stati curati da B.M. Levick, T.J. Cornell, *Ti. Claudius Nero Germanicus*, in Id. (*et alii*) (ed.), *The Fragments of the Roman Historians*, I-III, Oxford 2013, nr. 75. La formazione intellettuale di Claudio e i suoi interessi culturali sono indagati da ultimo in P. Buongiorno, *Claudio. Il principe inatteso*, Palermo 2017, 27-31.

Innovare nel solco della tradizione: questa la tesi sostenuta dal principe, attraverso il ricorso a *excursus* storici ed *exempla maiorum*.

Claudio ricordò così le vicende dei re etruschi, i Tarquini, e quella tutta peculiare di Servio Tullio/Mastarna⁴⁰, sottolineando la dimensione sociale del fenomeno di inclusione, non disgiunta da quella politica, dacché quegli individui governarono Roma da sovrani. In conseguenza di ciò, sottolineò le innovazioni istituzionali inerenti all'esercizio dell'*imperium* e alla creazione di nuove magistrature nel corso della prima età repubblicana anche attraverso l'integrazione dei plebei⁴¹.

Così presentati, questi elementi non rappresentano una digressione di gusto antiquario, piuttosto costituiscono il retroterra memoriale su cui impiantare la successiva argomentazione (tramandata dalla seconda parte del testo⁴²), incentrata sul ricorso agli *exempla maiorum* atti a puntellare e giustificare la proposta del principe, riconducibile in seno alla politica di selezione dei quadri senatori che intendeva promuovere durante la propria censura⁴³. Questo modo di disputare è tipico del resto della mentalità romana nel redigere atti autoritativi⁴⁴ e perciò anche quelli promossi dal principe: lo comprova del resto l'uso da parte di Augusto dei discorsi di magistrati della seconda metà del II secolo a.C. che ben prima di lui avevano individuato problemi antichi sui cui ancora il principe avrebbe richiamato l'attenzione per una loro definitiva risoluzione⁴⁵.

In questo modo, Claudio sottolineava dunque la continuità ideologica fra la sua azione e quella analoga dei suoi predecessori, in merito alla questione

⁴⁰ C. Letta, *Dalla Tabula Lugdunensis alla tomba François. La tradizione etrusca su Servio Tullio*, in *SCO*, 59, 2013, 91-115, ha sottolineato che le fonti di Claudio a riguardo, frutto della sua profonda conoscenza della storia etrusca, siano le stesse adoperate da altri autori latini (Festo e Tacito), e ascrivibili alla tradizione etrusca ben conciliabile con quella latina (Fabio Pittore e Valerio Anziate), malgrado alcune apparenti aporie.

⁴¹ *CIL*, XIII 1668 = *ILS*, 212 = *FIRA*², I 43 tab. I linn. 27-38. In tema vd. De Vivo, *Tacito e Claudio* cit. 11 e l'altra bibliografia citata *supra* alla nt. 38.

⁴² Quella cioè riversata nella seconda colonna di testo della Tavola di Lione.

⁴³ Nelle intenzioni di Claudio, vi era peraltro l'interesse a promuovere i vecchi ceti senatori italici mediante una *adlectio inter patricios* in modo da bilanciare la gerarchia sociale interna all'ordine senatorio una volta che anche i provinciali gallici avessero assunto il laticlavio come ha messo in evidenza P. Buongiorno, *La tabula Lugdunensis e i fondamenti ideologici e giuridici dell'adlectio inter patricios di Claudio*, in O. Licandro, C. Giuffrè, M. Cassia (a c. di), *Senatori, cavalieri e curiali fra privilegi ereditari e mobilità verticale*, Roma 2020, 67-78.

⁴⁴ Sul punto si rinvia a P. Buongiorno, *Arcaismo, continuismo, desuetudine nelle deliberazioni senatorie di età giulio-claudia*, in *Iura* 61, 2013, 218-258.

⁴⁵ Ci si riferisce al discorso del censore del 131 a.C. e del console del 105 a.C. in riferimento rispettivamente alla *lex Iulia de maritandis ordinibus* (Svet. *Aug.* 89.5; *Liv. per.* 59) e a quella *de modo aedificiorum* (Gell. 1.6.1-2).

posta. Durante i loro principati, Augusto e Tiberio avevano infatti cooptato in senato le élite municipali e coloniali italice; questo loro agire rappresentava l'immediato precedente al quale Claudio dichiarava di rifarsi. Al pari delle comunità dell'*Italia*, però, anche quelle provinciali della Gallia, le cui élite erano ormai romanizzate, sarebbero state in grado di fornire nuova linfa al senato di Roma. Claudio sottolineava la ormai quasi centenaria fedeltà dei Galli a Roma, sostanziata anche nella garanzia di pace nei propri territori, mentre Druso, suo padre, che si trovava presso di loro per compiere il censimento, fu impegnato nella spedizione in Germania⁴⁶.

Il testo dell'orazione di Claudio si conclude così, senza alcuna esplicita asserzione finale della volontà del principe, che si lascia però intuire.

Questo 'silenzio' non sorprende (tanto da risultare del tutto ozioso ipotizzare che quelle intenzioni fossero espresse in una terza colonna di testo), se si considera la dinamica del rapporto tra principe e senato, tutto teso al rispetto da parte del primo delle prerogative del secondo, anche attraverso una dialettica ancora non soltanto di facciata⁴⁷: un modo di intendere il ruolo del principe nei confronti dei *patres*, che perdurerà nel tempo, almeno fino a età adrianea, pur progressivamente affievolendosi. Se dunque Claudio riconosceva al senato la sua piena autonomia decisionale, nondimeno egli esprimeva senza nessuna ambiguità quali fossero i propri propositi, così come emerge nitidamente dal modo in cui aveva costruito il suo discorso⁴⁸. Anzi, per Claudio era stato un vero e proprio *modus operandi*, come del resto suggerisce la chiusa dell'orazione sulle riforme giudiziarie⁴⁹.

Questo modello argomentativo – con la tesi sorretta cioè dallo sviluppo storico e sostanziata nella continuità con il precedente – si ritrova pure nella testimonianza gelliana sull'*oratio de Italicisibus*.

Secondo Gellio, Adriano trattò la questione in modo assai pertinente, da esperto insomma (*peritissime disseruit*)⁵⁰. Con tale formulazione l'antiquario sottolineava la perizia e competenza del principe e della sua cancelleria nel di-

⁴⁶ *CIL*. XIII 1668 = *ILS*. 212 = *FIRA*². I 43 tab. II linn. 36-39.

⁴⁷ Sul punto vd. Buongiorno, *Senatus consulta* cit. 38-39. Sui non sempre pacifici rapporti invece Buongiorno, *Claudio* cit. 115 ss.

⁴⁸ A integrare tali informazioni trasmesse dall'orazione e a tracciare lo sviluppo successivo della vicenda, soccorre il racconto tacitano che informa dell'avversione senatoria verso una tale apertura, tanto da indurre Claudio a circoscrivere il provvedimento ai soli Edui che condividevano con Roma l'origine troiana: Tac. *ann.* 11.25.1.

⁴⁹ *BGU*. 611, su cui ancora Buongiorno, *Senatus consulta* cit. 204-214.

⁵⁰ Inoltre Hist. Aug. *Hadr.* 3.1: ... *in qua cum orationem imperatoris in senatu agrestius pronuntians risus esset, usque ad summam peritiam et facundiam Latinis operam dedit*; 14.8: *Fuit enim poematum et litterarum nimium studiosissimus*.

mostrare la maggiore autonomia del municipio rispetto alla colonia⁵¹, alludendo anche alla cura nell'imbastire il discorso con la scelta degli elementi da valorizzare⁵².

Come è ben noto, infatti, il municipio era una collettività preesistente a Roma, pervenuta alla cittadinanza romana solo attraverso un processo di accoglimento istituzionale. Tale accoglimento non avrebbe tuttavia implicato la scomparsa dell'originaria identità giuridica, che al contrario sarebbe continuata a esistere nel pur oramai mutato passaggio di stato⁵³. Diversamente, la colonia sorgeva *ex nihilo* per decisione di Roma⁵⁴, che la plasmava a propria immagine dotandola cioè di un assetto giuridico nuovo ma allo stesso tempo predeterminato⁵⁵.

Il principe rivendicò con forza che l'autonomia municipale si fosse da sempre sostanziata nel fruire delle proprie ataviche consuetudini, leggi e diritto⁵⁶, del tutto preclusi alle colonie. E, non diversamente da Claudio, sostenne la propria argomentazione con l'*excursus* storico e la riproposizione degli *exempla* dei suoi predecessori, e la dispose financo in un'analogia impalcatura testuale.

Le digressioni a carattere storico nel discorso adrianeo risulterebbero a prima vista due: la prima riguarda la storia del più antico municipio romano di *Caere*, che avrebbe addirittura dato il nome a un particolare tavola redatta dai censori – le *Tabulae Caeritum* appunto – relativa ai cittadini cui non era riconosciuto il diritto di suffragio fin dall'origine o perché ne erano stati privati per decisione

⁵¹ Nel rivendicare la peculiarità del *suis moribus legibusque uti* come valore da preservare il principe tracciava il percorso della sua politica nei riguardi delle città dell'impero. Questo aspetto è stato indagato relativamente a colonie e municipi da Grelle, *L'autonomia* cit. spec. 115 ss.; mentre lo analizza con riguardo ad alcune *poleis* greche, J.M. Cortés-Copete, *Koinoi Nomoi: Hadrian and the harmonization of Local Laws*, in O. Hekster, K. Verboven (ed.), *The Impact of Justice on the Roman Empire*, Leiden 2019, 105-121.

⁵² La competenza linguistica del principe è ricordata in Ioan. Antioch. fr. 113M (*FHG*. IV 581) = fr. 195R = *Suidas* s.v. Ἀδριανός 527A. Eutr. 8.13. *Histor. Ps. Isidor.*, Chr. min. II, p. 381. Tracce dei suoi interessi storici sono raccolte da B.M. Levick, *Imp. P. Aelius Hadrianus*, in Cornell (*et alii*) (ed.), *The Fragments* cit. nr. 97.

⁵³ Gell. 16.13.6. In Italia, tracce dell'assetto magistratuale preromano mantenutosi nei municipi istituiti prima della guerra sociale affiorano con particolare riguardo alle magistrature e alle loro competenze: e.g. A. Gallo, *Le prefetture nell'organizzazione istituzionale dell'Italia di I secolo a.C.*, in S. Evangelisti, C. Ricci (a c. di), *Le forme municipali in Italia e nelle province occidentali tra i secoli I a.C. e III d.C.*, Bari 2017, 153-158; Ead., *Le istituzioni di Capua*, in E. Bianchi, C. Pelloso (a c. di), *Roma e l'Italia tirrenica. Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V-IV a.C.*, Alessandria 2020, 239-249.

⁵⁴ Di senato e popolo in epoca repubblicana, del principe in età imperiale.

⁵⁵ Gell. 16.13.8.

⁵⁶ La tripartizione è frutto della sommatoria degli elementi indicati in Gell. 16.13.4 (*suis moribus legibusque*) e 16.13.6 (*suis legibus et suo iure*).

censoria⁵⁷. La seconda inerisce invece alla storia di Preneste, relativamente al cambiamento dell'assetto cittadino da colonia a municipio su ordine di Tiberio⁵⁸. Tuttavia questo secondo *excursus* risulta essere parte dell'*exemplum maiorum*, che – stando almeno a quanto si legge in Gellio – sarebbe stato utilizzato in seno a una argomentazione adoperata *e contrario* da Adriano.

L'accoglimento da parte di Tiberio della richiesta prenestina – di modificare cioè lo statuto coloniaro in quello municipale – avrebbe infatti potuto sollevare nei riguardi di Adriano l'accusa di non porsi nel solco della tradizione, respingendo (e non accogliendo) le istanze di una comunità.

Per neutralizzare tale obiezione, Adriano avrebbe allora richiamato la vicenda dei Prenestini con la finalità di rivendicare una continuità con l'operato di Tiberio nei termini di una politica 'filomunicipale', finalizzata cioè a valorizzare l'autonomia normativa e istituzionale dei *municipia*. Mentre Gellio insiste sul legame di Tiberio con Preneste quale fondamento della decisione imperiale, tale informazione sembra estranea al tenore originario dell'orazione adrianea⁵⁹. All'opposto, questo avrebbe potuto accennare alla motivazione, addotta dai Prenestini, di voler cancellare una pagina della loro storia, relativa alla fondazione 'forzosa' della colonia⁶⁰, decretata da Silla per punire un municipio sostenitore della causa mariana⁶¹. Nella visione di Adriano, anzi, rievocare seppur a grandi linee tale vicenda avrebbe sottolineato al meglio la vitalità dell'istituto municipale, cui si era frapposta la deduzione sillana, che secondo il principe sarebbe stata opportunamente rimossa da Tiberio; tanto più che ancora in epoca adrianea Preneste continuava a essere municipio, mentre la sua rinnovata deduzione in colonia sarebbe stata di poco più tarda, circoscrivibile all'età tra Antonino Pio e Marco Aurelio⁶².

⁵⁷ Gell. 16.13.7. Cfr. Strab. 5.2.3; Ps. Asc. 17-21St.

⁵⁸ Gell. 16.13.5.

⁵⁹ La decisione di Tiberio non avrebbe avuto cioè nulla a che fare con la guarigione del principe dopo la grave malattia che lo aveva colpito nei pressi di Preneste (Gell. 16.13.5: ... *idque illis Tiberium pro ferenda gratia tribuisse, quod in eorum finibus sub ipso oppido ex capitali morbo revaluisset.*), perché questa notizia appare così scopertamente aneddotica da poterla ascrivere allo stesso antiquario. Ciò sarebbe avvenuto per il tramite di una fonte non identificabile però né con Velleio Patercolo, né con la vita svetoniana di Tiberio, in quanto entrambi non riferiscono la notizia. Svetonio mette in relazione Tiberio con Preneste, quando annota che da piccolo, al seguito del padre fuggitivo, lasciata Roma si fermò a Preneste, per raggiungere Napoli e infine la Sicilia (*Tib.* 4.2. Cfr. Vell. 2.76.2). La malattia potrebbe essersi presentata in questa circostanza durante l'infanzia, a meno di pensare all'età adulta. D'altra parte, non si può essere del tutto certi che lo stesso principe ne avesse dato notizia nei suoi commentari (Svet. *Dom.* 20). Su Tiberio storico e la sua opera, vd. B.M. Levick, *Ti. Claudius Nero*, in Cornell (*et alii*) (ed.), *The Fragments* cit. nr. 73.

⁶⁰ *CIL*. XIV 2898-2899 = *ILS*. 3787-3788 = EDR119087-119111.

⁶¹ Cfr. App. *BC*. 1.397-400; 434-439.

⁶² *E.g.* *CIL*. XIV 2921 = EDR119707; 2946 = EDR122175; 2991 = EDR119770.

Attraverso le vicende prenestine, l'orazione adrianea recupera insomma l'*exemplum maiorum*⁶³, sovrapponendosi anche in questo allo schema seguito già nella *oratio Claudii* – quantunque Claudio, nel ribadire la continuità della sua condotta rispetto ai principi che lo avevano preceduto avesse indicato in modo generico, senza cioè alcuna esplicita menzione, i municipi e le colonie dai quali Augusto e Tiberio avevano a loro tempo scelto i nuovi senatori⁶⁴.

Analogamente a quanto s'è prima osservato con la *oratio Claudii*, anche Adriano, nel suo discorso, non avrebbe espresso in modo esplicito, quanto piuttosto con una certa ambiguità⁶⁵, le conclusioni alle quali intendeva giungere. In questo modo il principe avrebbe evitato di condizionare scopertamente la decisione finale, che in ultima istanza spettava comunque al senato. Non va d'altra parte dimenticato che *Italica* si trovava in una provincia senatoria, e l'impegno profuso dal principe per recuperare il proprio rapporto con i *patres*, dopo la repressione dei consolari nel 118 d.C., passava anche dal rispetto più che formale per le competenze delle loro assise⁶⁶.

Di fronte a una così stringata sequenza di argomentazioni, al modo di presentarle e al contesto in cui il suo discorso fu svolto, sarebbe rimasta però ambigua la posizione di Adriano rispetto alla questione se concedere o meno, in quell'occasione, lo statuto coloniaro agli Italicensi. Diversamente da quanto potrebbe suggerire il contesto gelliano, così ricco di dispute intellettuali⁶⁷, la disquisizione adrianea su *Italica* non rappresentava uno sfoggio di erudizione fine

⁶³ Più in generale Adriano avrebbe enfatizzato il legame con Augusto, per segnare così la novità insita nel suo principato e prendere le distanze dall'ingombrante eredità del suo predecessore, l'*optimus princeps* Traiano: Y. Roman, *Hadrien. L'empereur virtuose*, Paris 2008, 124-150. La questione pure trattata da Ch. Seebacher, *Zwischen Augustus und Antinoos. Tradition und Innovation im Prinzipat Hadrians*, Stuttgart 2020, 38-175, lascia sullo sfondo il rapporto fra tradizione e innovazione.

⁶⁴ *CIL*. XIII 1668 = *ILS*. 212 = *FIRA*². I 43 tab. II linn. 1-4.

⁶⁵ Ascrivibile alla sua capacità retorica, *Hist. Aug. Hadr.* 15.10: *Et quamvis esset oratione et versu promptissimus et in omnibus artibus peritissimus*; 16.5: *Controversias declamavit*; 20.7: *Fuit memoriae ingentis, facultatis immensae; nam ipse et orationes dictavit et ad omnia respondit*.

⁶⁶ La vicenda dell'esecuzione dei quattro consolari è stata trattata oltre cent'anni fa da A. von Premerstein, *Das Attentat der Konsulare auf Hadrian im Jahre 118 n. Chr.*, Leipzig 1908, da cui non si può prescindere. Inoltre R. Syme, *Tacitus*, Oxford 1958, 485 e 599 s. e A. Birley, *Hadrian the restless emperor*, London 2013², 86-89. A. Galimberti, *Adriano e l'ideologia del principato*, Roma 2007, 45-57, tratta la vicenda dei consolari nella più intricata trama dei rapporti fra principe e senato, mettendo in rilievo quanto in quell'occasione i *patres* fossero stati esautorati della loro funzione giudicante rimessa al *consilium principis*. Sulla vicenda dei consolari ancora Seebacher, *Zwischen Augustus* cit. 11 ss. con ulteriore bibliografia. La ricucitura di tale rapporto è ricostruita in Grelle, *L'autonomia* cit. 78 ss. e Galimberti, *Adriano* cit. che non tace quanto la diffidenza dei *patres* avesse comunque continuato a serpeggiare. Sul soggiorno romano da imperatore vd. Birley, *Hadrian* cit. 93-112.

⁶⁷ E.g. Gell. 13.25.1-32; 14.2.1-26; 14.5.1-4; 18.1.1-16; 18.7.1-9; 20.1.1-55.

a sé stesso, ma piuttosto avrebbe sollecitato la produzione di concreti effetti sotto il profilo normativo; tanto più, si può presumere, che sulla base di analoghe valutazioni e seguendo la stessa procedura egli avesse già agito nei confronti degli Uticensi e di quelle altre collettività municipali che avevano in precedenza avanzato simili richieste.

Quale realmente fosse la posizione di Adriano, resta il reale quesito. S'è ritenuto che la scelta programmatica di difendere la diversità culturale connaturata ai diritti municipali avesse caratterizzato il principato adrianeo fin dai suoi albori, malgrado tale scelta ideologica fosse poi stata superata, nel corso del tempo, dal ricorso a deduzioni coloniali in contesti municipali nei quali l'individualità normativa fosse stata osteggiata o ormai in esaurimento⁶⁸.

A riguardo va però osservato che nel giro di pochi anni il principe avrebbe, in modo del tutto inaspettato, finito per superare quelle specificità giuridiche municipali in un primo momento da lui tenacemente difese, optando per una successiva concessione del *ius coloniae* a Italica e Utica. D'altra parte, la strenua difesa del pluralismo normativo, ritenuto funzionale alla gestione dell'impero da parte di Adriano, pare cozzare con l'introduzione dei *consulares* per amministrare la giurisdizione in Italia⁶⁹; come pure con la scelta di una sempre maggiore uniformazione dei dispositivi normativi ricercata a livello centrale dalla codificazione degli editti giurisdizionali operata per mano di Salvio Giuliano intorno al 131 e sancita da un senatoconsulto⁷⁰.

Al di là degli esiti raggiunti, la ritrosia di Adriano nell'elevare *Italica* (e ancor prima di essa *Utica* e altri antichi municipi) a colonia potrebbe aver celato altro che non già un esclusivo orientamento volto a tutelare le specificità dei diritti municipali (come invece si legge in Gellio). I costi dell'evergesia, tradizionalmente riservata dai principi alle colonie da loro dedotte, potrebbero aver rappresentato una ragione più che soddisfacente a riguardo.

3. Ai fini del nostro discorso⁷¹, però, l'affermazione adrianea sulla persistenza di tradizioni giuridiche locali in contesti municipali interessa soprattutto per la sua attualità, e non già per il suo eventuale valore retrospettivo⁷². Nel rivolgersi al senato in margine alla richiesta di *Italica*, e in occasione di quelle analoghe

⁶⁸ Grelle, *L'autonomia* cit. 80 s. e 184-190.

⁶⁹ Hist. Aug. *Hadr.* 22.13; *Pius* 2.11; *Aur.* 11.6. Cfr. W. Simshäuser, *Juridici und Munizialgerichtsbarkeit in Italien*, München 1973, 235-242.

⁷⁰ Eutr. 8.17; Iust. *Tanta* 18. Su Salvio Giuliano PIR² S 136; W. Kunkel, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Graz 1967², 157-166.

⁷¹ Tenuto conto cioè del tema al centro dell'incontro di Villa Vigoni.

⁷² In tale ottica analizza il passo da ultimo Capogrossi Colognesi, *Come si diventa* cit. 330-346.

promosse da Utica e da altri non specificati municipi, Adriano non aveva infatti teorizzato una astratta categoria di municipio, e neppure un modello storico, per di più inattuale; aveva descritto piuttosto la condizione dei *municipia* delle province (soprattutto occidentali) del suo tempo, ben prima che la concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero in forza della *Constitutio Antoniniana* facesse proliferare la rilevanza dei più diversi ordinamenti locali, tracciando nuovi sviluppi nel rapporto con il diritto romano⁷³.

Adriano aveva anzi precisato che anche Italica fosse un *municipium antiquum*, che fruiva di proprie norme, al pari degli altri che avevano già avanzato le medesime richieste. L'uso dell'aggettivo *antiquus* va inteso in rapporto al contesto provinciale di riferimento⁷⁴, in quanto così si sarebbe accentuata la maggiore età del municipio betico al confronto con quelli vicini di d'epoca flavia⁷⁵, essendo stato istituito, come generalmente si ritiene, in età augustea⁷⁶.

Tuttavia, almeno stando a quanto si legge in Gellio, nessun accenno esplicito sarebbe stato rivolto a chiarire la tipologia del municipio, se cioè Italica fosse *municipium civium Romanorum* – come lo era Utica – piuttosto che dotato di

⁷³ A riguardo si vd. almeno L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht in den oestlichen Provinzen des roemischen Kaiserreichs*, Leipzig 1861 (ed. an. Hildesheim 1963); e più recentemente J. Modrzejewski, *Ménandre de Laodicée et l'édit de Caracalla*, in *Symposion 1977: Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Cologne 1982, 335-363. P. Garnsey, *Roman citizenship and Roman law in the Late Empire*, in S. Swain, M. Edwards (eds.), *Approaching Late Antiquity*, Oxford 2006, 133-155. G. Kantor, *Local Law in Asia Minor after the Constitutio Antoniniana*, in C. Ando (ed.), *Citizenship and Empire in Europe 200-1900*, Stuttgart 2016, 45-62.

⁷⁴ Invece in senso assoluto e dunque in rapporto e con riguardo ai municipi in Italia lo interpreta Capogrossi Colognesi, *Come si diventa* cit. 334 ss.

⁷⁵ Tac. *hist.* 3.55.3 trasmette la notizia del progetto di Vitellio di concedere il *ius Latii*, che poi fu esteso a tutte le comunità della Betica da Vespasiano, Plin. *nat.* 3.30. Sulla *vexata quaestio* della formulazione '*iactatum procellis rei publicae Latium*' si rinvia a G. Zecchini, *Plinio il vecchio e la lex Flavia municipalis*, in *ZPE.* 84, 1990, 139-146. Per il provvedimento vespasiano vd. M.J. Bravo Bosch, *El largo camino de los Hispani hacia la ciudadanía*, Madrid 2008; più in generale sul *ius Latii*, K. Kremer, *Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la République et l'Empire*, Paris 2007.

⁷⁶ *Municipium Italica* è attestato su emissioni monetali tra età augustea e tiberiana: *RPC.* I nrr. 60-63; 64-72. E tale condizione è presupposta in Strab. 3.2.2.; Plin. *nat.* 3.11 da integrare con 3.7. Inoltre *CILA.* II.2 382 = AE 1983 522 iscrizione che insieme a *CILA.* II.2 383 = *ERItalica* 49 = AE 1978 402 attesta la magistratura duovirale. Il termine *municeps* non rivestirebbe accezione tecnica per indicare gli Italicenses in *bell. Alex.* 52.4 (*Ibi T. Vasius et L. Mercello simili confidentia Flaccum municipem suum adiuvant; erant enim omnes Italicenses*). Alla datazione in età augustea sembra propendere alla fine Grelle, *L'autonomia* cit., 70 e 89; più decisamente A. Caballos Rufinos, *Hitos de la historia de Itálica*, in Id. (ed.), *Ciudades romanas de Hispania 7. Itálica-Santiponce municipium y Colonia Aelia Augusta Italicensium*, Roma 2010, 4, e Fear, *Italica* cit. 128. È incline a pensare alla istituzione del municipio intorno al 47 a.C. invece H. Galsterer, *Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der Iberischen Halbinsel*, Berlin 1971, 12 e nt. 48.

*ius Latii*⁷⁷. Dopo essere stata variamente dibattuta, la questione sulla condizione giuridica degli *Italicenses* al momento della petizione ad Adriano, è ormai pressoché unanimemente risolta nel senso di un municipio di cittadini romani⁷⁸. A tale riguardo, si può addurre anche l'osservazione che il paragone istituito in chiave argomentativa da Adriano fra Preneste e Italica, poteva 'funzionare' soltanto se al momento della richiesta indirizzata al principe il *municipium* di *Italica* fosse già di *cives Romani*; diversamente, se si fosse trattato di un municipio Latino, ad eccezione degli ex magistrati⁷⁹ i *municipes* sarebbero stati in grande prevalenza peregrini, e quindi il parallelo con Preneste addotto da Adriano non avrebbe retto.

In ogni caso, nei municipi di antica formazione *mores e leges* erano ben più antichi della stessa istituzione municipale, essendosi formati su sostrati originariamente locali, arricchitisi nel tempo dalla normazione in capo agli stessi municipi attraverso le deliberazioni dei loro *ordines* decurionali⁸⁰ e gli editti dei loro magistrati. Il 'diritto' pre-municipale era insomma ereditato da ciascun municipio⁸¹, costituendo l'ossatura originaria su cui si sarebbe articolata, nel corso del tempo, parte della successiva attività normativa⁸². La formazione dei *mores e*

⁷⁷ Dandola forse per scontata o allusa nella più generale definizione di *municipes*, che li identifica con cittadini romani provenienti dai municipi, Gell. 16.13.6: *Municipes ergo sunt cives Romani ex municipiis*. Cfr. anche Fest. 126.16-24L.

⁷⁸ Che Italica fosse stato municipio di cittadini romani è sostenuto incidentalmente da Grelle, *L'autonomia* cit. 70. Con altre argomentazioni (non sempre però tutte condivisibili) e adducendo fonti a riguardo A.T. Fear, *Italica: municipium civium Romanorum*, in *Florentina Iliberritana* 3, 1992, 127-128, nel contrapporsi alle argomentazioni di J. Gonzalez, *Tabula Siarensis, Fortunales Siarensis et municipia civium Romanorum*, in *ZPE*. 55, 1984, 82 ss. e Id., *Italica, municipium iuris Latini*, in *Mélanges de la Casa de Velázquez* 20, 1984, 17-43, secondo cui Italica sarebbe stata municipio latino. Sempre a un municipio di *cives Romani* pensa anche Caballos Rufino, *Trajano, Adriano* cit. 702.

⁷⁹ Per aver rivestito una magistratura (*Tab. Irrn. XXI*) e poi, da età traiana-adrianea, per essere stati decurioni (Gai 1.95-96). Sul *ius adipiscendae civitatis per magistratum*, A. Torrent, *Ius Latti y Lex Irnitana. Bases jurídico-administrativas de la romanización de Espana*, in *Anuario de Historia de Derecho Espanol* 78-79, 2008-2009, 51-106.

⁸⁰ Una parziale rassegna della documentazione che li riguarda, in attesa della pubblicazione della raccolta completa a cura di A. Parma, si trova in R.K. Sherck, *The Municipal Decrees of the Roman West*, Buffalo New York, 1970 e A. Parma, *Sulla presenza dei decreta decurionum nella pars tertia, Negotia, dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, in G. Purpura (a c. di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani (FIRA). Studi preparatori I. Leges*, Torino 2012, 217-252.

⁸¹ Anche se in contesti italici d'età repubblicana si ritrovano tracce della sopravvivenza di norme sacrali: cfr. A. Gallo, *I sacra del municipio in età medio-repubblicana e il ruolo del senato*, in D. Bonanno, P. Funke, M. Haake (Hgg.), *Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung in der griechisch-römischen Antike*, Stuttgart 2016, 75-85.

⁸² Prospettiva questa del tutto negata da Talamanca, *Particolarismo* cit. 63 ss.; Id., *Aulo Gel-*

delle *leges* di Italica e di Utica non avrebbe fatto eccezione, malgrado il diverso status dei loro cittadini e lo sviluppo delle due collettività.

Il popolo degli Uticensi era tra quelli riconosciuti in Africa come amici di Roma fin dal 111 a.C.⁸³: si trattava quindi di collettività di *peregrini* che, pur godendo di particolari benefici in forza di quel legame, conservavano le proprie tradizioni ed esperienze giuridiche perpetuatesi ancora nel 36 a.C., e sotto nuova forma con l'istituzione, da parte di Augusto, di un municipio di cittadini romani⁸⁴.

La condizione giuridica degli Italicenses si presentava invece più eterogenea. Dopo la battaglia di Ilipa, tra il 207 e il 206 a.C., Scipione (Africano) aveva accuartierato i propri soldati feriti e ammalati⁸⁵, tra i quali v'erano stati gli antenati piceni dello stesso imperatore Adriano⁸⁶, come egli stesso aveva ricordato nella sua autobiografia⁸⁷. Al termine del secondo conflitto punico quei soldati non avevano abbandonato l'insediamento, che avrebbe poi preso, non si può dire esattamente quando, il nome di *Italica*. Nel tempo la comunità avrebbe conosciuto un progressivo incremento demografico grazie ad altri romani e ad italici, di condizione coloniarica o socia, trasferitisi lì a titolo personale, e con i loro discendenti⁸⁸.

lio cit. 504 ss. Diversamente R. Cardilli, 'Autonomia' e 'libertà' delle civitates peregrinae e dei municipia nell'Imperium populi Romani, in D. D'Orsogna, G. Lobrano, P.P. Onida (a c. di), *Città e diritto. Studi per la partecipazione civica. Un «Codice» per Curitiba*, Napoli 2017, 87-103, ha valorizzato l'aspetto della autonomia municipale in rapporto alla *libertas*, ripercorrendo tale sviluppo fin da età tardorepubblicana. A ogni modo, va rilevato che essendo stata Italica un municipio di cittadini Romani, appare ridondante la precisazione sull'adesione alle leggi del popolo Romano per le quali il municipio avrebbe deciso di farsi 'fundus', Gell. 16.13.6: ... *nullis aliis necessitatibus neque ulla populi Romani lege adstricti, nisi in quam populus eorum fundus factus est* (da integrare con Gell. 13.3.1-6 dove è discussa la distinzione semantica tra *necessitas* e *necessitudo*). Infatti questa precisazione sarebbe stata funzionale nel caso dei municipi Latini.

⁸³ CIL. I² 585 = FIRA². I 8 = RS. I 2 = EDR169833.

⁸⁴ Dio 49.16.1: ... και τοὺς Οὐτικησίους πολίτας ἐποιήσατο Plin. nat. 5.24: ... *in altero sinu Utica civium Romanorum*

⁸⁵ App. *Hisp.* 38: και αὐτοῖς ὁ Σκιπίων ὀλίγην στρατιάν ὡς ἐπὶ εἰρήνῃ καταλιπὼν συνώκτισε τοὺς τραυματίας ἐς πόλιν, ἦν ἀπὸ τῆς Ἰταλίας Ἰταλικὴν ἐκάλεσε· και πατρις ἐστί Τραϊανοῦ τε και Ἀδριανοῦ, τὼν ὕστερον Ῥωμαίοις ἀρξάντων τὴν αὐτοκράτορα ἀρχήν.

⁸⁶ Hist. Aug. *Hadr.* 1.1: ... *si quidem Hadria ortos maiores suos apud Italicam Scipionum temporibus resedisse in libris vitae suae Hadrianus ipse commemorat.*

⁸⁷ Hist. Aug. *Hadr.* 16.1.

⁸⁸ App. *Hisp.* 66 dà notizia dell'italicense C. *Marcus*, cittadino romano e questore del propretore Q. *Pompeius* nel 143 a.C. La loro provenienza è ricostruita su base onomastica da A. Caballos Rufino, *Implantación territorial, desarrollo y promoción de las elites de la Bética*, in Id., S. Demougín (eds.), *Migrare. La formation des élites dans l'Hispanie romaine*, Burdeos 2006, 241-271. Con riguardo agli *Aelii*, Id., *Trajano, Adriano* cit. 675-683.

La vicinanza con le comunità locali aveva però inevitabilmente determinato tra l'altro fenomeni di interazione, cooperazione e integrazione grazie anche alle unioni tra quei soldati e le donne ispaniche; ai loro figli sarebbe stata riconosciuta la *Latinitas*, riproponendo quanto il senato aveva stabilito, nel 171 a.C., per i quattrocentomila individui frutto di unioni miste (tra i quali non si può del tutto escludere vi fossero stati anche i figli di soldati di *Italica*), peraltro dedotti nella non lontanissima *colonia Latina libertinorum* di *Carteia*⁸⁹. Malgrado l'accrescimento della popolazione composta da allogeni – romani e italici – e indigeni, la comunità di *Italica* non godette di nessuna forma di autonomia cittadina⁹⁰ fino alla istituzione del municipio. È del tutto ozioso e fuorviante cercare di etichettare la natura di questa eterogenea comunità, se si tiene conto che i cittadini romani avrebbero fatto riferimento al pretore preposto al governo della provincia (che per loro avrebbe amministrato la giustizia e provveduto al censimento), mentre la componente indigena secondo propri strumenti che ci sfuggono del tutto. Se dunque il diritto romano era stato precluso a quanti non fossero cittadini romani, nel tempo consuetudini e norme si sarebbero, progressivamente, formate, adattate e imposte per una società sempre più mista sotto il profilo etnico e giuridico, generando un 'diritto' per molti aspetti ibrido, che avrebbe costituito la base per il successivo diritto municipale.

4. La testimonianza gelliana sull'*oratio de Italicensibus* induce dunque a porsi anche la domanda se si possano scorgere, indipendentemente da essa, tracce della sopravvivenza di *mores* e *leges* in ambito municipale nel corso dell'età imperiale.

L'eventuale statuto municipale di *Italica*, come quello di *Utica*, avrebbe sciolto qualche dubbio a riguardo, se non fosse stato poi soppiantato da quello coloniaro, che neppure s'è conservato.

Tuttavia gli statuti dei municipi latini sono parimenti da prendere in considerazione, perché, come già detto, il municipio a prescindere dalla sua forma ereditava la realtà giuridica antecedente alla sua istituzione, da recuperare e accrescere a seconda dei contesti e delle esigenze.

⁸⁹ Liv. 43.3.1-4. P. Lopez Barja de Quiroga, *La fundación de Carteia y la manumissio censu*, in *Latomus* 56, 1997, 83-93.

⁹⁰ Purtroppo in *CIL*. II 1119 = *ILLRP*. 331 = *CIL*. I² 630 = AE 1985 551 = 2018, 30, la lacuna impedisce di apprendere secondo quale categoria gli *Italicensi* fossero identificati, se cioè in relazione all'insediamento o alla collettiva. Il testo è ora così restituito: [*L. Aimi*]lius *L. f. imp(erator)* | [*ded(it)? Za*]kintho *capta* | [*civit(ati) Ita*]licensi. Ad ogni modo non s'esclude di integrare in altro modo la 'forma' di *Italica* con *urbs* o *oppidum* (e anche la città conquistata, con *Perinthus* o *Olintho*). In *ILLRP* si preferì invece *vicus*.

Nel capitolo trentunesimo dello statuto del municipio latino di Irni v'è un riferimento a *ius* e *mos* municipali relativo al numero dei decurioni, prima che lo statuto lo disciplinasse da allora e per l'avvenire:

*XXXI. R(ubrica). De convocandis edicto decurionibus at sublegendos decuriones. Quo anno pauciores in eo municipio decuriones conscriptive quam | LXIII, quod ante h(anc) l(egem) rogatam iure more eiius municipi fuerunt | <eunt> ...)*⁹¹.

Questi *ius* e *mos* s'erano formati antecedentemente alla concessione dello statuto, e tenendo conto della materia trattata si penserebbe al momento del conferimento del *ius Latii*, appena qualche decennio prima, in seno alla riorganizzazione del governo cittadino.

Tuttavia non si può dire quanto la transizione a municipio latino in epoca flavia abbia apportato significativi adattamenti, mutamenti e innovazioni in ordine alla composizione delle assemblee locali (anche alla luce dei modelli rappresentati dalla vicina colonia di Urso)⁹² – e in particolare di quella che diventerà il consesso decurionale, perché aspetti di questo genere sarebbe stati, in qualsiasi comunità, anche sollecitati da esigenze specifiche legate ad esempio alla consistenza demografica e alla composizione socio-economica.

Ad ogni modo, anche nel più tardo statuto del municipio di *Troesmis* – ritenuto generalmente di cittadini romani – datato tra il 177 e il 180⁹³, sembrerebbero conservarsi tracce della persistenza di un *mos* locale con riguardo alla composizione delle magistrature e alle loro competenze. In particolare dei tre *capita* conservati (XI, XXVII e XXVIII che mostrano pregnanti analogie con le

⁹¹ *Tab. Irn.* 31. L'edizione di riferimento rimane quella di F. Lamberti, «*Tabulae Iritanae*». *Municipalità e «ius Romanorum»*, Napoli 1993.

⁹² Su cui A. Caballos Rufino, *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana*, Sevilla 2006.

⁹³ Edizione di riferimento è W. Eck, *Die 'lex Troesmensium': ein Stadtgesetz für ein 'municipium civium Romanorum'*. *Publikation der erhaltenen Kapitel und Kommentar*, in *ZPE*. 200, 2016, 565-606. Dati sul documento erano stati anticipati in W. Eck, *La loi municipale de Troesmis: données juridiques et politiques d'une inscription récemment découverte*, in *RHDFE*. 91.2, 2013, 199-213; Id., *Das Leben römisch Gestalten. Ein Stadtgesetz für das municipium Troesmis aus den Jahren 177-180 n. Chr.*, in G. de Kleijn, S. Benoist (eds.), *Integration in Rome and in the Roman World*, Leiden 2014, 75-88. Altra edizione è quella di R. Cîrjan, *La nomination des candidats aux magistratures et les sacerdoces municipaux selon lex Troesmensium, ch. XXVII*, in *Ephemeris Napocensis* 25, 2015, 135-146. Specifiche questioni sono trattate ad esempio in J. Platschek, *Zur Lesung von Kap. 27 der 'lex Troesmensium'* (ed. W. Eck, *ZPE* 200, 2016, 580), in *Tyche* 32, 2017, 151-165. S'era interrogata sulla possibilità che invece *Troesmis* fosse municipio latino, R. Mentxaka, *Apunte sobre el municipio de Troesmis: Cives Romani Latinive cives?*, in U. Babusiaux, P. Nobel, J. Platschek (Hg.), *Der Bürge einst und jetzt. Festschrift für Alfons Bürge*, Zürich 2017, 483-516.

disposizioni contenute negli statuti betici)⁹⁴ l'undicesimo segnala la persistenza della magistratura dei *quinquennales*⁹⁵, che risulta già documentata nella fase pre-municipale delle *canabae legionis*⁹⁶, comunità che con quell'altra (parimenti autonoma) forse organizzata intorno a un *vicus*⁹⁷, s'era formata con lo smantellamento del *castrum* della *V legio Macedonica*.

Dato questo assai significativo poiché, ancora una volta, coinvolse l'assetto organizzativo della comunità analogamente a quanto s'è osservato nella *Tabula Irnitana*, a testimoniare che *mores*, *leges* e *ius* di un municipio avrebbero riguardato anche, e forse primariamente, la sfera pubblicistica del proprio diritto⁹⁸.

Annarosa Gallo
'Sapienza' Università di Roma
annarosa.gallo@gmail.com

⁹⁴ Cfr. Eck, *Die lex* cit. 584 ss.

⁹⁵ *Lex Troes. cap. XI: ... qui tum aut | proximo anno in eo municipio Ilvir; q(uin)q(uennalis), aedilis, quaestor|ve sit fuerit ...*. Si riferisce solo incidentalmente che la esistenza di tale magistratura è secondo Eck, *Die lex* cit. 587 prova, insieme ad altre, della condizione di *municipium civium Romanorum*; mentre non è dirimente per Metxaka, *Apunte* cit. 503 ss.

⁹⁶ AE 1957 266 = *IScM*. V 155; AE 1960 337 = *IScM*. V 158 con l'indicazione anche dell'*ordo Troesmensium* che si ritrova pure in *CIL*. III 776 = 6195 = *IScM*. V 143. Sono anche noti i *magistri canabensium* e gli edili: *CIL*. III 6166 = *ILS*. 2474 = *IScM*. V 154; *CIL*. III 6162 = *IScM*. V 156. Vd. L. Mihailescu-Bîrliba, F. Matei-Popescu, *A new album of the quinquennales and magistri canabensium at Troesmis*, in L. Mihailescu-Bîrliba, W. Spieckermann (eds.), *Roman Army and Local Society in the Limes Provinces of the Roman Empire*, Rahden in Westfalen 2019, 95-108.

⁹⁷ Cfr. L. Mihailescu Bîrliba, I. Dumitrache, *La colonisation dans le milieu militaire e le milieu civil de Troesmis*, Iasi 2012.

⁹⁸ Così come intuito in Capogrossi Colognesi, *Come si diventa* cit. 335 nt. 47.